

ACCORDO TRA LE PARTI

Roma, 22 maggio 2012

In data 27 marzo 2012 Federmeccanica, Assital e Fim e Uilm quali parti istitutive del Fondo di assistenza sanitaria mètaSalute si sono incontrate per valutare l'andamento della fase di avvio del Fondo e per una necessaria definizione delle prossime scadenze con particolare riguardo alle modalità di adesione e di contribuzione di imprese e lavoratori.

Le parti hanno a tal fine concordato che le iscrizioni dei lavoratori metalmeccanici a mètaSalute nella fase di avvio potranno essere effettuate a decorrere dal mese di maggio 2012 attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione (in triplice copia) disponibile sul sito www.fondometasalute.it o presso la direzione aziendale. Il modulo dovrà essere consegnato dal lavoratore entro il 31 dicembre 2012 all'azienda che provvederà ad inviarne la prima copia a mètaSalute, conserverà la seconda per propria documentazione, restituirà la terza al lavoratore, attestandone la data di ricezione da parte dell'azienda.

Il pagamento dei contributi avrà cadenza trimestrale, l'azienda provvederà al versamento sia della quota a suo carico che di quella a carico del lavoratore entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (il primo versamento dovrà avvenire, per il trimestre gennaio-marzo, entro il 20 aprile 2013). La quota versata per conto del lavoratore dovrà essere mensilmente trattenuta dal datore di lavoro dalla busta paga all'interno della quale potrà anche essere data evidenza dell'ammontare del contributo aziendale.

I lavoratori potranno fruire delle prestazioni previste dal regolamento del Fondo a partire dal mese successivo al primo trimestre di riferimento della contribuzione (in fase di prima applicazione a partire dal mese di aprile 2013); per i lavoratori che vorranno aderire successivamente al 31 dicembre 2012 le iscrizioni potranno essere effettuate nel primo mese di ciascun trimestre di riferimento (aprile, luglio, ottobre e gennaio). Le relative contribuzioni trimestrali partiranno, pertanto, dallo stesso mese di iscrizione e le prestazioni sanitarie oggetto di copertura decorreranno dal primo giorno del trimestre successivo a quello cui si riferisce la prima contribuzione.

L'ammontare del contributo sarà pari a quello di volta in volta stabilito dal Ccnl metalmeccanico fissato attualmente negli importi rispettivamente pari a 2 euro mensili a carico delle imprese ed 1 euro mensile a carico del lavoratore aderente.

L'adesione al Fondo si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui il lavoratore non ne comunichi la disdetta entro il mese di ottobre di ciascun anno con efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo con conseguente cessazione della contribuzione e delle prestazioni sanitarie alla medesima data. In tale ipotesi il lavoratore compilerà un apposito modulo da consegnare all'azienda che provvederà, attraverso il sito www.fondometasalute.it a comunicarlo al Fondo stesso.

L'adesione e il pagamento della contribuzione e le prestazioni cessano l'ultimo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro.

Il contributo del datore di lavoro è dovuto per i lavoratori non in prova iscritti al Fondo con le seguenti caratteristiche:

- Contratto di lavoro a tempo indeterminato
- Contratto di apprendistato
- Contratto di lavoro part-time con orario pari almeno al 50% del normale orario di lavoro
- Contratto di lavoro a tempo determinato con durata residua pari ad almeno 12 mesi al momento della richiesta di adesione.

I lavoratori part-time con prestazione lavorativa inferiore al 50% del normale orario potranno comunque iscriversi al Fondo ma la contribuzione sarà interamente a carico degli stessi; in questo caso il datore di lavoro effettuerà il versamento a metà Salute e tratterà l'intera contribuzione dalle spettanze mensili.

In assenza di pagamento di quote di retribuzione diretta nel mese di riferimento non è prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro; in tal caso, il contributo complessivo sarà a totale a carico del lavoratore (quota azienda e lavoratore), anticipato dal datore di lavoro ma successivamente compensato da una pari trattenuta sugli importi corrisposti anche se erogati da istituti previdenziali ed assistenziali ed in caso di incapienza da ogni altra spettanza di tipo economico. Per retribuzione diretta si intende la parte della retribuzione erogata mensilmente a fronte dell'effettiva prestazione lavorativa. Non sono pertanto elementi della retribuzione diretta eventuali pagamenti di indennità sostitutive di ferie e PAR, la corresponsione di premi di risultato e ratei di premi a cadenza ultra mensile e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Il contributo del datore di lavoro è, inoltre, dovuto anche nel caso di erogazione di quote di retribuzione ad integrazione di indennità versate da istituti previdenziali ed assistenziali e per il periodo di godimento delle ferie e dei permessi annui retribuiti (PAR).

E' facoltà del lavoratore chiedere la sospensione della contribuzione a cui seguirà la contestuale cessazione della prestazione, anche in corso d'anno, qualora il rapporto

di lavoro risulti, per qualsiasi causa, sospeso e non vi sia pagamento di quote di retribuzione diretta.

L'iscrizione dei lavoratori dipendenti dalle aziende che non hanno versato le quote contrattualmente previste per l'avvio del Fondo potrà avvenire solo successivamente alla regolarizzazione da parte dell'azienda del suddetto versamento.

FEDERMECCANICA


FIM


ASSISTAI


UILM
